



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

### *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** l'articolo 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

**VISTO** il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

**VISTO** in particolare l'articolo 9 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che aggiunge alle possibili destinazioni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 anche l'alternanza scuola-lavoro;

**VISTO** il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

**VISTO** il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1";

**VISTO** decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.12, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

**VISTO** l'articolo 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con riferimento alla promozione e al sostegno di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro;

**VISTO** il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 recante "Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art.4 commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n.92";

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

**VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

**VISTI** i decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, riguardanti i Regolamenti di riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80, recante il “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, contenente il Regolamento che disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTO** il decreto ministeriale del 22 dicembre 2015 con il quale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state accertate economie per euro 375.000.000,00 derivanti dal posticipo al 1° dicembre 2015 delle assunzioni previste dai commi da 95 a 105 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le quali sono state destinate all'incremento del Fondo di cui al comma 202 della citata legge 107/2015 per essere finalizzate al Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per euro 368.000.000,00;

**VISTO** il successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 99140/2015 con il quale si assegnano, tra l'altro, euro 368.000.000,00 sui Fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche;

**DATO ATTO** dell'accordo tra questo Ministero e il Ministero dell'economia e delle finanze nella riunione del comitato di verifica tecnico-finanziaria del 21 dicembre 2015 ad utilizzare le risorse impegnate al 31 dicembre 2015 per euro 368.000.000,00 per il funzionamento amministrativo didattico delle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica per l'anno 2016;

**CONSIDERATO** che quota parte delle citate somme impegnate a fine anno 2015, pari ad euro 90.000.000,00 è disponibile per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica per l'anno 2016, di cui euro 10.000.000,00 per finanziare progetti in istituzioni scolastiche delle aree periferiche delle città italiane che presentano una situazione di disagio socio-economico, come stabilito dal decreto ministeriale n. 273 del 27 aprile 2016, mentre i residui euro 80.000.000,00 costituiscono le risorse disponibili da ripartire per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della citata legge n. 296 del 2006;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 2 del 4 gennaio 2016 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno finanziario 2016, ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l'Amministrazione Centrale;

**VISTO** il decreto dipartimentale n. 95 del 22 febbraio 2016 con il quale sono assegnate per l'anno 2016 alle Direzioni Generali le risorse finanziarie di competenza;

**VISTA** la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (*Europass*);

**VISTA** la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

**VISTA** la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (*EQF*);

**VISTA** la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (*ECVET*);

**TENUTO CONTO** che l'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, prevede che con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca debbano essere stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sui Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 601;

**CONSIDERATO** che nei Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui al citato art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluiti l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.440, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano Programmatico, di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2033, n. 53;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» dispone che i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sono attuati a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 663 del 1 settembre 2016 che determina "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" ed in particolare l'articolo 22, comma 1, secondo periodo, che destina la somma di euro 600.000,00 per facilitare la diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola lavoro;

**CONSIDERATA** la necessità di definire, ai sensi del comma 2, lettere a), c) e d) del suddetto articolo, la quota da assegnare, nei limiti delle risorse stanziare per ciascun ambito regionale, per le migliori pratiche di Alternanza Scuola-Lavoro, nonché le finalità attese e i requisiti e le specifiche richieste per i progetti, da inserire negli avvisi degli Uffici Scolastici Regionali;

**VISTO** il Piano Nazionale *Industria 4.0 - Investimenti, produttività e innovazione*, presentato in data 21 settembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che, attraverso l'utilizzo di tecnologie abilitanti, si propone una serie di benefici attesi quali una maggiore flessibilità, velocità, produttività, qualità della produzione, che si traducano in una maggiore competitività dei prodotti;

**CONSIDERATO** che, data l'entità delle risorse messe a disposizione dal suddetto decreto ministeriale 663/2016, al fine di evitare la frammentazione delle stesse, che impedirebbe l'efficacia delle azioni in programma, si ravvede l'opportunità di concentrare gli interventi su specifici settori afferenti alle aree strategiche per il nostro Paese, quali informatica e telecomunicazioni, robotica, meccanica e mecatronica, *digital manufacturing*, logistica e trasporti, energia, elettronica ed elettrotecnica, che negli ultimi anni hanno conosciuto la più ampia crescita in termini di evoluzione e ricerca, sviluppando la tecnologia *Industria 4.0* nell'ambito della nascente "Quarta rivoluzione industriale";

## **DECRETA**

### Articolo 1

#### *Finalità*

1. L'alternanza scuola lavoro, ai sensi del decreto legislativo 77/2005, è una modalità di realizzazione dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado che offre a tutti gli studenti l'opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore.
2. L'alternanza scuola lavoro attua modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, coerenti con gli esiti dei percorsi del secondo ciclo, rendendo unitaria la formazione in aula con l'esperienza in ambienti lavorativi, rafforzando le competenze di base degli studenti e consentendo l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; favorisce l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; realizza un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società civile.
3. L'alternanza scuola lavoro deve, pertanto, connotarsi con una forte dimensione innovativa, per assicurare ai giovani, oltre al successo formativo, anche l'acquisizione di maggiori ed evolute competenze per l'occupabilità e l'auto-imprenditorialità.
4. Coerentemente con i decreti del Presidente della Repubblica 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010, le successive linee guida e le indicazioni nazionali, l'alternanza scuola lavoro valorizza, attraverso un percorso co-progettato, la formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata all'innovazione didattica e all'orientamento degli studenti, correlando l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
5. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha disposto l'attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali, e di almeno 200 ore nei licei; la disposizione ha avuto applicazione a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016.
6. Con il compito di facilitare il confronto con il mondo del lavoro per favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, condizione essenziale per lo sviluppo del capitale umano, della competitività economica, dei diritti di cittadinanza e della coesione sociale, il sistema scuola ha visto moltiplicarsi le iniziative volte all'attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro, secondo diversi modelli che rispecchiano le filiere lavorative presso le quali detti percorsi si sono sviluppati.
7. Al fine di indirizzare le scuole verso modelli scalabili e replicabili nei diversi ambiti produttivi, collegati in particolare alle aree tecnologiche strategiche a livello nazionale, si individuano modalità per facilitare la diffusione di pratiche di alternanza scuola lavoro virtuose e di eccellenza.

## Articolo 2

### *Specifiche e requisiti dei progetti di eccellenza di alternanza scuola lavoro*

1. I progetti di alternanza scuola lavoro devono saper cogliere le specificità del contesto territoriale attraverso processi di integrazione tra il sistema dell'istruzione ed il mondo del lavoro, in una logica di co-progettazione e formazione congiunta.
2. Le esperienze di eccellenza di alternanza scuola lavoro dovranno pertanto configurarsi come:
  - a. progetti pilota che si distinguano per l'integrazione tra i percorsi formativi ed il mercato del lavoro e si avvalgano di collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro e in particolare con distretti produttivi di settore;

- b. attività che rappresentino modelli ed esperienze di eccellenza realizzati in collaborazione con imprese operanti in aree strategiche nazionali quali informatica e telecomunicazioni, meccanica e mecatronica, logistica e trasporti, energia, elettronica ed elettrotecnica, robotica, *digital manufacturing*, aree che contribuiscono allo sviluppo del pensiero critico e creativo in uno scenario in rapida evoluzione e ottemperano alla richiesta delle competenze e delle abilità ricercate nell'ambito della "Quarta rivoluzione industriale", secondo la tecnologia *Industria 4.0*;
- c. progetti che prevedano una stabilità nel tempo e che valorizzino ed integrino le filiere formativa e produttiva, rispondendo ad una logica che accomuni più scuole, anche in rete, a livello locale o nazionale;
- d. modelli di alternanza che assicurino la formazione congiunta dei tutor interni ed esterni e successivamente quella dei docenti dei Consigli di classe in una logica multilivello, in aderenza con i contenuti e le linee generali del Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 emanato da questo Ministero;
- e. sperimentazione di nuove forme organizzative e di strumenti di certificazione delle competenze;
- f. realizzazione di modelli fruibili e replicabili nella formazione degli studenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g. progetti preferibilmente assistiti da enti e istituti di ricerca che ne assicurino la rigorosa validità scientifica, anche avvalendosi di una piattaforma informatica per la gestione delle attività;
- h. sviluppo di un piano di comunicazione adeguato che preveda eventi e manifestazioni finalizzati alla successiva diffusione e disseminazione;
- i. progetti che garantiscano un piano di monitoraggio sull'efficacia e sulla ricaduta delle azioni programmate, soprattutto nell'ambito della formazione multilivello e congiunta dei tutor.

### Articolo 3

#### *Acquisizione delle candidature e valutazione dei progetti*

1. Gli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo Avviso pubblico da emanare, secondo le specifiche del presente decreto, **entro la data del 20 ottobre 2016**, acquisiscono le candidature delle istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado o loro reti, organizzate territorialmente.
2. Le istituzioni scolastiche interessate presentano le proprie candidature **entro la scadenza del 19 novembre 2016**, da indicare negli Avvisi pubblici di cui al comma precedente.
3. Le candidature sono valutate da apposite Commissioni, una per regione, nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, composte da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti. Ai componenti le Commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominate.
4. Ai fini della valutazione dei progetti di alternanza scuola lavoro, le Commissioni di cui al comma 3 del presente articolo provvedono attribuendo un punteggio nel limite massimo di **punti 100** e nel rispetto dei criteri fissati dalla seguente tabella, da riportare negli avvisi pubblici:

N.	Indicatore	Punteggio massimo
1	Coerenza con le linee di indirizzo e le azioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.	10
2	Progetto pilota realizzato con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro e in particolare con distretti produttivi di settore.	10
3	Realizzazione di un modello di alternanza scuola lavoro con imprese che operano, in contesti nazionali ed internazionali, nelle aree quali informatica e telecomunicazioni, meccanica e mecatronica, logistica e trasporti, energia, elettronica ed elettrotecnica, robotica, <i>digital manufacturing</i> .	10
4	Progetto caratterizzato da stabilità nel tempo, che valorizzi ed integri la filiera formativa e la filiera produttiva e nella co-progettazione del modello di alternanza risponda ad una logica che accomuni più scuole, anche in rete. - a livello locale - a livello nazionale	5 15
5	Presenza di formazione congiunta in una logica multilivello, che assicuri la formazione dei tutor interni ed esterni e successivamente quella dei docenti dei Consigli di classe, in aderenza con i contenuti e le linee generali del Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 emanato da questo Ministero.	15
6	Sperimentazione di nuove forme organizzative e di strumenti di certificazione delle competenze.	8
7	Modello fruibile e replicabile nella formazione degli studenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	6
8	Progetto assistito da enti e istituti di ricerca che ne assicurino la rigorosa validità scientifica, anche avvalendosi di una piattaforma informatica per la gestione delle attività.	5
9	Presenza di un piano di comunicazione adeguato che preveda eventi e manifestazioni finalizzati alla successiva diffusione e disseminazione.	6
10	Previsione di un piano di monitoraggio sull'efficacia e sulla ricaduta delle azioni programmate, soprattutto nell'ambito della formazione multilivello e congiunta dei tutor.	10
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>		<b>100</b>

5. Le valutazioni dei progetti operate dalle Commissioni di cui al comma 3 del presente articolo, si concludono **entro la data del 10 dicembre 2016**.

#### Articolo 4

##### *Pubblicazione delle graduatorie*

1. Con decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, da pubblicare sul sito *web* dello stesso Ufficio **entro la data del 12 dicembre 2016**, sono comunicate le graduatorie delle istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria candidatura, con indicazione del punteggio raggiunto, dell'importo delle risorse eventualmente attribuite, ovvero del motivo di esclusione della candidatura stessa.
2. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo è trasmesso, **entro la data del 17 dicembre 2016**, a questo Ministero - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio IV, all'indirizzo di posta elettronica [dgosv.ufficio4@istruzione.it](mailto:dgosv.ufficio4@istruzione.it), per il successivo inoltro alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, che provvederà ad adottare gli atti necessari all'assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie e al coordinamento dell'avvio della rendicontazione delle attività, ai sensi dell'articolo 37 del decreto ministeriale 663/2016.

Articolo 5  
*Risorse finanziarie*

1. La realizzazione delle attività per la diffusione delle pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola lavoro di cui al presente decreto saranno finanziate, nel limite delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, del decreto ministeriale n. 663 del 1° settembre 2016, mediante la ripartizione dei fondi per ambiti regionali, in proporzione al numero delle istituzioni scolastiche presenti in ciascuna regione, secondo la tabella riportata nell'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Le eventuali risorse che, in esito alle procedure di valutazione operate dalle Commissioni di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto, non saranno assegnate alle istituzioni scolastiche da parte degli Uffici Scolastici Regionali, saranno ripartite tra le istituzioni scolastiche assegnatarie su tutto il territorio nazionale, in proporzione alle risorse a ciascuna di esse attribuite.

IL DIRETTORE GENERALE

*Carmela Palumbo*

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione  
digitale e norme ad esso connesse.  
Tale versione è alla presente allegata  
e ne forma parte integrante

**Allegato A**

<b>AMBITI REGIONALI</b>	<b>Licei</b>	<b>Istituti Professionali</b>	<b>Istituti Tecnici</b>	<b>Totale complessivo</b>	<b>TOTALE RISORSE PER AMBITO REGIONALE</b>
Abruzzo	62	31	61	154	<b>14.609,00</b>
Basilicata	44	32	45	121	<b>11.478,00</b>
Calabria	112	99	124	335	<b>31.779,00</b>
Campania	269	201	239	709	<b>67.257,00</b>
Emilia Romagna	93	141	142	376	<b>35.668,00</b>
Friuli Venezia Giulia	43	36	58	137	<b>12.996,00</b>
Lazio	196	119	208	523	<b>49.613,00</b>
Liguria	39	44	56	139	<b>13.186,00</b>
Lombardia	234	200	296	730	<b>69.249,00</b>
Marche	58	62	61	181	<b>17.170,00</b>
Molise	22	14	17	53	<b>5.028,00</b>
Piemonte	129	110	172	411	<b>38.988,00</b>
Puglia	187	190	230	607	<b>57.581,00</b>
Sardegna	79	72	100	251	<b>23.810,00</b>
Sicilia	232	214	231	677	<b>64.221,00</b>
Toscana	135	121	142	398	<b>37.755,00</b>
Umbria	35	28	34	97	<b>9.202,00</b>
Veneto	129	128	169	426	<b>40.410,00</b>
<b>Totale</b>	<b>2.098</b>	<b>1.842</b>	<b>2.385</b>	<b>6.325</b>	<b>600.000,00</b>

Fonte: MIUR - Licei, Istituti tecnici e professionali a.s. 2016/2017